

DOCENTI QUALIFICATI PER LA FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEGLI ADDETTI
ANTINCENDIO AI SENSI DELL'ART. 6 DEL D.M. 02.09.2021

Scheda 1

Docenti che alla data del 4 Ottobre 2022 (entrata in vigore del DM 02.09.2021) sono già abilitati alla formazione e all'aggiornamento degli addetti antincendi.	
Per la parte teorica e pratica	Docenti in possesso di Diploma di scuola secondaria di secondo grado e in possesso di una documentata esperienza di almeno 90 ore come docenti in materia di antincendio sia in ambito teorico che pratico.
	Personale cessato dal servizio dal Corpo Nazionale VVF, che ha prestato servizio per almeno 10 anni nei ruoli operativi dei dirigenti, dei direttivi, dei direttivi aggiunti, degli ispettori antincendi nonché dei corrispondenti ruoli speciali ad esaurimento.
Per la sola parte teorica	Docenti in possesso di Diploma di scuola secondaria di secondo grado e in possesso di una documentata esperienza di almeno 90 ore come docenti in materia di antincendio in ambito teorico.
	Personale cessato dal servizio dal Corpo Nazionale VVF, che ha prestato servizio per almeno 10 anni nei ruoli operativi dei dirigenti, dei direttivi, dei direttivi aggiunti, degli ispettori antincendi nonché dei corrispondenti ruoli speciali ad esaurimento.
	Professionisti iscritti negli elenchi del Ministero dell'Interno di cui all'art. 16 comma 4, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. (corsi 818)
	Docenti che possiedono una documentata esperienza come formatori in materia teorica antincendio di almeno cinque anni con un minimo di quattrocento ore/anno.
Per la sola parte pratica	Docenti con una documentata esperienza di almeno 90 ore in materia antincendi, in ambito pratico.
	Personale cessato dal servizio dal Corpo Nazionale VVF, che ha prestato servizio per almeno 10 anni nei ruoli dei capi reparto e dei capi squadra.